

ACCORDO PROCEDIMENTALE
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
AL FINE DI FAVORIRE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 6, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2013

L'anno 2016, il giorno del mese di in Roma

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella persona dell'avv. Maurizio Pernice, Direttore della Direzione Generale per il Clima e l'Energia, di seguito "il Ministero"

la Regione Toscana, nella persona del Direttore della Direzione Generale competente per materia, di seguito "la Regione"

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare l'articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, pubblicato nella GU n. 232 del 6 ottobre 2014, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli uffici di diretta collaborazione"*, che istituisce, tra l'altro, la *"Direzione generale per il clima e l'energia"* alla quale sono attribuite in particolare le funzioni di competenza del Ministero in materia di *"strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento"*;

VISTO il DPCM del 04 dicembre 2014 registrato presso la Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 Reg. 749 Fog. 1 relativo al conferimento di incarico di funzioni dirigenziale di livello generale dell'Avv. Maurizio Pernice, Direttore Generale della DG per il Clima e l'Energia;

VISTO il D.M. n. 36 del 02 marzo 2015 registrato presso la Corte dei Conti in data 25 marzo 2015, Reg. n.1 Fog. 1192, con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2015;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante la disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, e in particolare la Parte III recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- VISTA** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio *“che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio”*, modificata dalle direttive 2004/101/CE, 2008/101/CE, 2009/29/CE, dal Regolamento (CE) n. 219/2009 e dalla Decisione n. 1359/2013/UE;
- VISTO** in particolare, l’articolo 10, comma 3 della Direttiva 2003/87/CE, ai sensi del quale *“gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote”*, precisando che *“almeno il 50% dei proventi della vendita all’asta di quote (...) è utilizzato”* tra l’altro, per *“favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici”*;
- CONSIDERATO** che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della Direttiva 2003/87/CE *“si considera che gli Stati membri abbiano osservato”* le predette disposizioni *“qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per (...) scopi e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50% dei proventi della vendita all’asta delle quote”*, tra i quali quello di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
- VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, recante *“attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”*, e in particolare l’articolo 19 che disciplina la gestione, la ripartizione e l’utilizzo dei proventi della messa all’asta delle quote di emissione, e individua le attività alle quali deve essere destinato *“ il 50 per cento dei proventi delle singole aste”*;
- CONSIDERATO** che in base al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 la percentuale del 50% dei proventi delle aste deve essere utilizzata *“ per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore”* del medesimo decreto legislativo;
- VISTO** altresì l’articolo 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013, che prevede che i proventi delle aste possono essere utilizzati, tra l’altro, per *“favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici”*;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 30 del 2013 *“il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione Europea una relazione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate”*;

- VISTO** il decreto Interministeriale 26 settembre 2014 n. 231 che ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'importo di € 149.249.630,19 per i proventi delle aste di competenza dell'anno 2013 in relazione alle procedure stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30;
- CONSIDERATO** che per i proventi delle aste relative all'anno 2013 di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ammontanti a € 149.249.630,00 si è provveduto con nota prot. 0000326/SVI del 20 gennaio 2015 ad effettuare la conservazione dei fondi sul capitolo 8411 per l'esercizio finanziario 2015;
- VISTA** la nota del Sig. Ministro prot. 000396\1/GAB del 24 febbraio 2015 con la quale è stata richiesta la riallocazione dei residui di Lett. F per la quota di competenza della Direzione Generale per il clima e l'energia pari a € 44.662.333,00 sul cap.8415 CDR 11;
- VISTA** la COM(2013)216 recante la *"Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici"*, che introduce un quadro normativo volto a consentire agli Stati europei di adottare le misure idonee a fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici;
- VISTO** che l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea, individua tra i suoi obiettivi prioritari la promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- CONSIDERATO** che, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 precisa, tra l'altro, che *"il territorio italiano è fortemente esposto a fenomeni di rischio naturale e alle conseguenze socio-economiche del manifestarsi di tali rischi"*, ed in particolare che *"gran parte del territorio è esposto a fenomeni franosi, di cedimento dell'equilibrio statico e di indebolimento della coesione dei suoli"*;
- CONSIDERATO** altresì che l'Accordo di Partenariato mette in evidenza che *"alcuni fattori di rischio sono accresciuti da una cattiva gestione del territorio che si è tradotta, nel corso dei decenni, in scelte localizzative sub-ottimali"* e che risulti attualmente necessario adottare *"interventi di protezione e adattamento"*;
- VISTA** la *"Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"* approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 e pubblicata nella GU n. 153 del 4 luglio 2015 in piena coerenza con le politiche ambientali condivise in sede europea e lo scenario politico internazionale;
- CONSIDERATO** che tra le misure di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla *Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici* sono inclusi anche interventi strutturali, individuati sulla base di valutazioni del rischio effettuate a livello nazionale e regionale, di messa in sicurezza della popolazione esposta ai rischi, il mantenimento o il ripristino dei servizi ecosistemici compromessi;
- VISTO** che il Governo si è impegnato a dare piena attuazione ai contenuti della Strategia di adattamento, entro il 31 dicembre 2016;
- CONSIDERATO** che i cambiamenti climatici presentano forti impatti sul ciclo idrologico e su tutte le fenomenologie ad esso collegate, ed in particolare sul dissesto idrogeologico, con forti implicazioni in termini di rischio ambientale, sociale e socio-economico;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 *"relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;

- VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”*;
- VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* e in particolare l’articolo 10, comma 11, che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per la definizione di criteri, modalità e entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto *“Sblocca Italia”* e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, che affida al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del decreto legge n. 91 del 2014, che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- PRESO ATTO** che i criteri stabiliti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, tengono conto, tra l’altro, delle classi di priorità indicate dalle Regioni con il supporto delle loro strutture di Protezione civile, dei pareri delle Autorità di bacino, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenza degli eventi in relazione ai tempi di ritorno;
- CONSIDERATO**, in particolare, che gli eventi franosi sono sempre più frequenti, soprattutto nelle zone montane, per la maggiore vulnerabilità del suolo causata dalla mutazione del regime delle piogge e da precipitazioni sempre più intense indotte dai cambiamenti climatici e che anche piccole frane possono causare gravi rischi per la sicurezza di persone e beni, e al tempo stesso pregiudicare l’erogazione e la fruizione di servizi essenziali nei contesti socio economici interessati dagli eventi;
- VISTA** l’istanza di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico proposta dalla Regione tramite compilazione delle schede istruttorie inserite nella piattaforma telematica ReNDiS-web che dovranno essere validate ai fini del trasferimento delle relative risorse;
- RITENUTO**, pertanto, di utilizzare i suddetti proventi delle aste 2013 per interventi su frane che si sono verificate nei comuni montani della Regione selezionati e individuati tenendo anche conto dei criteri di priorità di cui al citato DPCM 28 maggio 2015;
- CONSIDERATO** che per garantire l’efficacia delle misure di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, la selezione degli interventi è stata effettuata sulla base dei dati inseriti nel sistema “ReNDiS”, dando priorità ai progetti di completamento o cofinanziati dalle regioni, al livello di progettazione in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, alla presenza

della stima di persone a rischio, all'inserimento dei file progetto, alle priorità regionali "AA" e "A", e ai livelli di rischio R4 e R3;

- VISTO** il Protocollo di intesa *"Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche"* stipulato il 21 maggio 2015 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- VISTO** il decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015 con il quale si è proceduto all'individuazione degli interventi oggetto di finanziamento e all'impegno di Euro 3.099.598,00 in favore della Regione;
- VISTO** l'art. 9 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015 che prevede la stipula di un Accordo procedimentale tra il Ministero e la Regione al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alle modalità di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo procedimentale, di seguito Accordo. Per quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015.

Articolo 2

Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 9 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015, si disciplinano con il presente Accordo:
 - a. l'istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo sull'attuazione degli interventi;
 - b. le modalità e condizioni di utilizzo di eventuali risorse riprogrammabili;
 - c. le modalità di controllo degli atti connessi alle procedure di gara, anche mediante l'intervento o la collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - d. le modalità di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate ai fini della realizzazione degli interventi, e sullo stato di avanzamento degli interventi medesimi, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015;
 - e. le modalità di verifica degli interventi realizzati finanziati dal Ministero;
 - f. gli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione spettanti alla Regione.
2. Tali disposizioni hanno per oggetto gli interventi finanziati con il decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015 di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, aventi un valore complessivo di Euro 4.521.210,72, di cui Euro 3.099.598,00 a carico del Ministero ed Euro 1.421.612,72 a carico della Regione.

3. La Regione dà atto che gli interventi di cui all'Allegato 1 del presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione regionale.

Articolo 3

Controllo e monitoraggio degli interventi

1. La tempestività dell'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di cui all'art. 2 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015 è assicurata da azioni di monitoraggio mediante:
 - la piattaforma telematica "*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo*" (di seguito ReNDiS) dell'ISPRA per quanto riguarda il controllo ed il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e procedurale degli interventi;
 - la piattaforma telematica "*Gestione Integrata e Monitoraggio della Spesa*" (di seguito GIMS) del Ministero per quanto riguarda il controllo amministrativo ed il monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti.
2. Il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati nelle piattaforme di cui al comma 1 inerenti gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi, il loro stato di attuazione e il loro monitoraggio, nonché dell'aggiornamento tempestivo di tali dati.
3. Per ciascun intervento oggetto di finanziamento, entro 30 giorni dalla adozione dei rispettivi atti, dovranno essere inseriti a cura della Regione:
 - nella piattaforma telematica ReNDiS:
 - a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
 - b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara;
 - c) il progetto esecutivo approvato;
 - d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico;
 - e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori;
 - f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante;
 - g) l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l'indicazione delle eventuali economie residue.
 - nella piattaforma telematica GIMS, documenti contabili amministrativi:
 - i) fatture/giustificativi di spesa;
 - j) provvedimenti di liquidazione/giustificativi di pagamento.
4. L'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi finanziati è effettuato con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 4

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Le somme assegnate dal Ministero per il finanziamento degli interventi sono trasferite alla Regione sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo.
2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015 e con le integrazioni di cui al presente Accordo, il trasferimento è autorizzato dal Ministero ed avviene secondo le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, in soluzione unica per tutti gli interventi di cui all'Allegato 1.

3. La prima quota pari al 30% del valore del finanziamento del Ministero è trasferita sulla contabilità speciale, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) validazione dei dati nella piattaforma telematica ReNDiS;
- b) acquisizione del parere dell'autorità di bacino;
- c) inserimento nella piattaforma ReNDiS del provvedimento di approvazione del livello progettuale;
- d) inserimento nella piattaforma ReNDiS del cronoprogramma validato dal RUP, comprensivo della spesa da sostenere per ciascuna fase del ciclo dell'intervento;
- e) trasmissione della scheda di raccolta dei dati tecnico-amministrativi, richiesta da Ministero con nota prot. 98 del 12 gennaio 2016;

nel caso in cui il costo complessivo degli interventi non risulti interamente coperto dal finanziamento del Ministero:

- f) inserimento nella piattaforma GIMS della documentazione attestante l'impegno di spesa per la quota non coperta dal finanziamento del Ministero.

4. Le ulteriori tre quote di importo pari ciascuna al 20% e la quinta e ultima quota pari al 10% del valore del finanziamento del Ministero sono trasferite a seguito dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 3 e previa certificazione della spesa sostenute e rendicontazione sulla piattaforma telematica GIMS, alle seguenti condizioni e modalità:

- a) è raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota;
- b) sono raggiunti il 100% del valore della prima quota e il 75% del valore della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota;
- c) sono raggiunti il 100% del valore della prime due quote e il 75% del valore della terza quota, ai fini dell'erogazione della quarta quota;
- d) sono raggiunti il 100% del valore della prime tre quote e il 75% del valore della quarta quota, ai fini dell'erogazione della quinta quota.

Le spese sostenute verranno rendicontate sommando gli importi relativi ai documenti contabili amministrativi, così come compresi nella piattaforma telematica GIMS:

- fatture relative ai certificati di pagamento compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
- spese tecniche;
- spese per acquisto di beni e servizi e altre spese ammissibili.

5. Le ultime due quote verranno decurtate delle eventuali somme spese per opere accessorie che risulteranno non finanziabili e delle eventuali economie finali.

6. La Regione, ove previsto, procede pro quota all'erogazione del cofinanziamento a valere sulle proprie risorse, con i medesimi tempi, modalità e condizioni di cui ai commi 3 e 4.

7. Restano a carico della Regione gli incrementi del costo degli interventi, ivi compresi quelli dovuti all'aggiornamento dei prezzi, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di cui al comma 3, lettera d).

Articolo 5

Procedure di revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi possono essere revocati con provvedimento motivato del Ministero nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi imputabile al beneficiario.

2. La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono riassegnate dal Ministero per realizzare interventi che conseguono le medesime finalità di cui all'art. 2 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015.

Articolo 6

Risorse riprogrammabili e rimodulazione degli interventi

1. Le somme derivanti dalle minori spese risultanti dai quadri economici di progetto, nonché quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione degli interventi, ovvero quelle risultanti da eventuali motivate richieste di sostituzione degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente Accordo avanzate dalla Regione al Ministero, salvo quanto previsto al comma 2, sono riprogrammabili e destinate alla copertura di nuovi interventi che conseguono le medesime finalità e i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto prot. n. 348/CLE del 14 dicembre 2015.
2. Eventuali maggiori costi di progetto troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nell'Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi restano a carico della Regione.

Articolo 7

Responsabile dell'attuazione degli interventi

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi è il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo.

Articolo 8

Indirizzi e controlli sull'attuazione degli interventi

1. E' istituito il "Comitato di indirizzo e controllo sull'attuazione degli interventi" (di seguito Comitato) senza oneri a carico dell'Accordo medesimo.
Il Comitato è composto:
 - per il Ministero, dal Direttore della Direzione Generale per il Clima e l'Energia, o dirigente delegato;
 - per la Regione, dal Direttore della Direzione Generale competente per materia, o dirigente delegato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - monitora lo stato di attuazione degli interventi in relazione a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4;
 - propone le opportune e necessarie azioni per il superamento delle eventuali criticità allo scopo di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti.
3. Il Comitato è convocato su richiesta di uno dei componenti.
Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti ritenuti utili alla attuazione degli interventi.

Articolo 9

Attività di collaborazione per il controllo degli atti connessi alle procedure di gara

1. La Regione può promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di gara richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità) al fine di rendere efficace lo svolgimento dei compiti istituzionali con particolare riferimento alle

attività volte ad assicurare il rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza nell'attuazione degli interventi finanziati con l'Accordo.

2. Il Soggetto Attuatore, qualora l'Autorità individui irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce della stessa Autorità, è tenuto a modificare l'atto in conformità ai rilievi stessi ovvero presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.
3. Al fine di consentire all'Autorità il controllo a campione di cui all'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della stazione appaltante, il Soggetto attuatore è tenuto ad inviare all'Autorità *report* periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Inoltre, è fatto obbligo al Soggetto attuatore di rendere nota all'Autorità la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici.
4. Per ciascun affidamento il Soggetto attuatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere:
<<Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,353, 353 bis del codice penale>>.

Articolo 10

Attività di verifica e valutazione dei risultati conseguiti

1. Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento e secondo le disposizioni dettate dal Ministero la Regione presenta un rapporto sull'efficacia dell'intervento realizzato, evidenziando tra l'altro:
 - a) la stima del numero delle persone messe in sicurezza e l'eventuale scostamento tra quanto dichiarato nella scheda di rilevazione inserita sul sistema ReNDiS al momento della presentazione dell'istanza ed il risultato effettivamente conseguito;
 - b) la classe di pericolosità e/o rischio dell'area sulla quale l'intervento ha esplicato i suoi effetti.

Articolo 11

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione di ciascun intervento nel rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 4 comma 3, lettera d) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo. In particolare, le Parti si impegnano a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, a rendere disponibili le informazioni necessarie e a condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

2. Le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, ad effettuare le seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione.

Il Ministero garantisce le attività amministrative finalizzate alla gestione del presente Accordo.

La Regione garantisce:

- il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo;
- l'attivazione e l'utilizzazione nei tempi dichiarati nei cronoprogrammi di cui all'art. 4 comma 3, lettera d) di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo;
- l'avvio delle procedure necessarie alla classificazione o riclassificazione dell'area interessata dall'intervento in termini di pericolosità e/o rischio, presso la competente Autorità di bacino.

Il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo garantisce:

- l'esecuzione degli interventi con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate nel presente Accordo;
- l'aggiornamento dei dati di monitoraggio;
- la rimozione di tutti gli ostacoli che potranno sorgere in fase di esecuzione, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo o dalla normativa vigente.

Articolo 12

Pubblicità, trasparenza e comunicazione

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del presente Accordo saranno pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione d'intesa con il Ministero e la Regione.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo si impegna a fornire tutti i dati richiesti al fine di consentire la diffusione di informazioni.

Articolo 13

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori e rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti. L'Accordo potrà essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

*Per il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Il Direttore Generale
della Direzione Generale per il Clima e l'Energia*

Avv. Maurizio Pernice

Per la Regione Toscana

Il Direttore Generale

**Interventi adattamento impatti climatici
Regione Toscana**

Allegato 1

N. INTERV.	6					TOTALE	€	4.521.210,72	€	3.099.598,00	€	1.421.612,72
regione	cod_istr	cod_cup	titolo	provincia	com_primario	localita	imp_tot	imp_rich	imp_reg			
Toscana	09IR195/G1	DA2014LU0053	Messa in sicurezza del movimento franoso a valle dell'abitato di Pugliano	LU	MINUCCIANO	Pugliano	€ 1.410.000,00	€ 987.000,00	€ 423.000,00			
Toscana	09IR190/G1	DA2014LU0103	Lavori di stabilizzazione del versante sotto la RSA di Magliano	LU	GIUNCUGNANO	Magliano	€ 1.560.360,00	€ 1.027.002,50	€ 533.357,50			
Toscana	09IR492/G1	DA2014MS0071	Stabilizzazione e consolidamento movimenti franosi che interessano l'abitato di Patigno Alta	MS	ZERI	Patigno Alta	€ 500.000,00	€ 350.000,00	€ 150.000,00			
Toscana	09IR418/G1	DA2014LU0086	Completamento Stabilizzazione versante compreso tra la località Palazzetto e Fosso Canalaccio.	LU	Castelnuovo di Garfagnana	Palazzetto	€ 290.000,00	€ 203.000,00	€ 87.000,00			
Toscana	09IR462/G1	DA2015PT0046	Lavori di Sistemazione e Messa in Sicurezza del Dissesto Idrogeologico in Frazione di Vellano	PT	PESCIA	Vellano	425000	€ 297.500,00	€ 127.500,00			
Toscana	09IR495/G1	DA2014PT0056	Interventi di consolid. S.C. Loc. La Cornia Comune di Cutigliano	PT	CUTIGLIANO	La Cornia	335850,72	€ 235.095,50	€ 100.755,22			